

Credito, l'Ue facilita le cartolarizzazioni Più leggeri oneri e vincoli di due diligence

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure per rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni, considerato un tassello chiave per il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali.

Alleggerendo gli oneri operativi e semplificando gli obblighi di due diligence e trasparenza in materia di cartolarizzazioni, il governo di Bruxelles punta a liberare la liquidità di cui le banche dispongono per far sì che gli istituti di credito possano destinarla a nuovi prestiti a imprese e famiglie contribuendo così, oltre a rafforzare la stabilità finanziaria, a convogliare maggiori investimenti nell'economia reale, sostenendo la crescita economica, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro nell'Ue.

La cartolarizzazione, infatti, non è altro che l'operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) vengono incorporati in strumenti finanziari negoziabili ed acquistabili dagli investitori: ciò consente alle banche di concedere nuovi prestiti e, aspetto non trascurabile, ripartire il rischio di credito al di fuori del sistema bancario.

Tra le semplificazioni contenute nel pacchetto di proposte della Commissione va segnalata l'introduzione di una definizione di cartolarizzazione pubblica e privata (più snella e meno regolamentata). In generale, il quadro attuale in materia di cartolarizzazioni, introdotto nel 2019, ha migliorato la trasparenza, la tutela degli investitori e la resilienza del sistema finanziario, ma secondo la Commissione alcuni vincoli e costi eccessivi ne frenano ancora lo sviluppo.

Più semplificazioni e meno oneri. Il pacchetto di misure che la Commissione intende adottare comprende modifiche mirate del regolamento sulle cartolarizzazioni, che stabilisce una serie di requisiti applicabili a tut-

te le parti coinvolte in tali operazioni. Tali adeguamenti mirano a ridurre gli elevati costi operativi per gli emittenti e gli investitori nelle cartolarizzazioni dell'Ue e a semplificare determinati obblighi di dovuta diligenza e trasparenza. Vengono inoltre proposte modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (Crr), che definisce il quadro prudenziale per le banche e stabilisce la quantità di capitale che gli istituti devono detenere per le loro esposizioni verso la cartolarizzazione. Tali misure mirano a introdurre una maggiore sensibilità al rischio nel quadro prudenziale per le banche che emettono cartolarizzazioni.

Cartolarizzazioni pubbliche e private. Le prime comprendono le operazioni in cui i titoli sottostanti sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati a condizioni e termini immodificabili (pacchetto «prendere o lasciare»); gli investitori non hanno alcun contatto diretto con l'originator o lo sponsor e pertanto non possono ricevere direttamente le informazioni necessarie per svolgere la due diligence.

La cartolarizzazione privata invece non ha un prospetto informativo, non è ammessa alla negoziazione e i termini e le condizioni sono negoziati bilateralmente tra l'originator e un piccolo gruppo di investitori.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

